

Data: 23/12/2015

Il nuovo Accordo bilaterale tra la **Repubblica italiana** e la **Repubblica di Turchia** sulla previdenza sociale firmato a Roma l'8 maggio 2012, ratificato con legge dell'11 marzo 2015, n. 35, è entrato in vigore il 1° agosto 2015. L'Accordo sostituisce integralmente la Convenzione Europea di sicurezza sociale stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Turchia e il relativo Accordo complementare, già in vigore, per l'Italia, dal 12 aprile 1990.

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA DI TURCHIA

[Accordo 08.05.2012 Legge di Ratifica 11.03.2015](#) Accordo amministrativo
(in fase negoziale)

Si applica a tutti i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Turchia, nonché ai loro familiari e superstiti a prescindere dalla loro nazionalità, non è, quindi, richiesto il requisito della cittadinanza dell'uno o l'altro dei due Stati contraenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE

L'Accordo si applica, in Italia alla legislazione di previdenza sociale relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, e alla gestione separata di tale assicurazione.

Si applica, inoltre, a determinate condizioni, ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps e altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) e ai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori per i dipendenti pubblici.

Le prestazioni erogabili dall'Italia, in base all'Accordo italo-turco, sono le seguenti:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni in natura o in denaro corrisposte in caso di malattia, tubercolosi e maternità;
- prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione;
- prestazioni in caso di disoccupazione involontaria;
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Turchia in regime di convenzione bilaterale, si rinvia alla consultazione del sito istituzionale dell'[SGK](#) (SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI), organismo di collegamento della Turchia.

Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia e in Turchia, da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione, è di 52 settimane.

I periodi di durata inferiore all'anno devono essere presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra Parte Contraente sia per accertare il diritto alla prestazione a suo carico che per effettuare il calcolo.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, il nuovo Accordo non prevede la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi maturati in Turchia ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana.

Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, l'Accordo non contiene norme in materia di complementi differenziali né di integrazione al trattamento minimo.

Non è prevista la possibilità della totalizzazione multipla.

DOMANDA

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli appositamente predisposti che, successivamente alla stipula dell'Accordo Amministrativo, saranno resi disponibili sul sito INPS alla sezione [Moduli](#) > Convenzioni Internazionali.

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Turchia attraverso uno dei seguenti canali (vedi circolare INPS n.164 del 27.12.2011):

- **WEB** – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo attraverso il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione SERVIZI ON LINE;
- **Patronati**;
- **Contact Center Integrato** - attraverso il numero verde 803.164.

Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono

produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente in base alla residenza, anche nel caso in cui venga richiesta la sola pensione estera, senza dover applicare l'Accordo: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda all'Istituzione estera.

Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta d'informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I residenti in Turchia che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione presso l'**SGK**, Istituzione di sicurezza sociale della Turchia, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza e organismo di collegamento, che provvederà a trasmetterla al polo specializzato dell'INPS con i formulari previsti dall'Accordo.

SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI (SGK)
EMEKLILIK HIZMETLERI GENEL
MUDURLUGU
YURTDISI BORCLANMA VE TAHSIS ISLEMLERI DAIRE BASKANLIGI
Istituzione Estera ADD: MITHATPASA CAD. No: 7
06437 KIZILAY – ANKARA

Tel.: +90 312 432 12 47

e-mail: yurtdisi@sgk.gov.tr

La domanda, presentata all'Istituzione estera, sarà inoltrata al **polo specializzato** che, per i residenti in Turchia, è il seguente:

UMBRIA

Perugia

DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIA

VIA CANALI, 1

I-06124 PERUGIA

TEL.: +3975-50371

FAX: 075-9668106

Indirizzo e-mail: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i **siti Internet** del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- **gli sportelli self-service** situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- **le pubblicazioni, le guide e le istruzioni** disponibili non solo su cartaceo, ma anche [sito Internet dell'Agenzia delle Entrate](#)

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#) sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti possono essere tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali private o di pensioni a carico delle gestioni pubbliche.

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con la Turchia (Legge n. 195 del 07/06/1993), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede all'art. 18:

"1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualita' pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro".

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PUBBLICI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con la Turchia (Legge n. 195 del 07/06/1993), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici prevede all'art. 19, comma 2:

"2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2. a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità".

COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE.

Il pensionato che risiede in Turchia, se in possesso dei requisiti specificamente previsti dalla Convenzione, può chiedere all'Inps l'applicazione della norma convenzionale al fine di ottenere il trattamento fiscale più favorevole ivi previsto.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l'apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione [Moduli > Convenzioni Internazionali](#) in 4 versioni: CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partner dei trattati.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Per le ritenute operate negli anni pregressi, il pensionato residente in Turchia, potrà presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di prelievo dell'imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

La richiesta deve contenere l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale, la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione e deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta.